

UNIONE NAZIONALE
CANTIERI INDUSTRIE NAUTICHE
ED AFFINI

STATUTO



UCINA

CONFINDUSTRIA NAUTICA

UNIONE NAZIONALE
CANTIERI INDUSTRIE NAUTICHE
ED AFFINI

STATUTO



UCINA

CONFINDUSTRIA NAUTICA

TITOLO I

Costituzione
Scopi
Sede
Struttura

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

L'Associazione, denominata "Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini", in forma abbreviata "UCINA - Confindustria Nautica", è retta dalle norme del presente Statuto.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto il Codice etico e la Carta dei valori associativi. L'Associazione ispira agli stessi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegna i Soci alla loro osservanza.

L'Associazione ha sede in Genova; con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio di Presidenza, può costituire Uffici periferici propri in Italia o all'estero e può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali. L'Associazione ha un proprio Ufficio periferico stabile a Roma.

L'Associazione aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, come definito dallo statuto della Confederazione stessa, quale rappresentante unico delle imprese del settore della nautica. In dipendenza di ciò l'Associazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, nel contesto di una società libera in sviluppo, ha lo scopo di favorire il progresso e la competitività del settore nautico nazionale, di promuovere la leadership e l'identità della nautica italiana nel mondo, di allargare la base associativa e di favorire la maggiore solidarietà e collaborazione fra i Soci, senza alcuna ingerenza nell'attività imprenditoriale degli stessi Soci.

L'Associazione non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione è apolitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia ed indipendenza da ogni condizionamento esterno. L'Associazione, in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, si propone fra l'altro di perseguire i seguenti fini:

- a)** promuovere le soluzioni di carattere legislativo, sindacale, tecnico, finanziario, fiscale, doganale e commerciale più idonee allo sviluppo della politica generale del settore, cooperando al riguardo con Organi di Governo, Regioni, Enti, Sindacati, Associazioni, imprese pubbliche e private;
- b)** prestare la propria assistenza ai Soci nell'interpretazione delle norme di legge o regolamentari che possano riguardare gli interessi del settore;
- c)** rappresentare nelle sedi competenti gli interessi dei Soci anche nelle fasi di formazione e proposta di normative aventi rilevanza per il settore;
- d)** provvedere, anche con la collaborazione dei Soci, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici interessanti il più efficace conseguimento dei fini statutari; tutti i dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti;
- e)** organizzare ricerche, studi e dibattiti su temi e argomenti di interesse dell'Associazione e dei Soci, nonché su istituti di interesse generale, sia in forma diretta, sia attraverso la costituzione o la partecipazione a istituti e fondazioni con scopi di ricerca nelle materie indicate;
- f)** promuovere e curare pubblicazioni riguardanti il settore utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei;
- g)** partecipare a Enti, Organi e Commissioni le cui finalità siano sinergiche e funzionali con quelle dell'Associazione;
- h)** favorire e promuovere ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi dei Soci, anche partecipando a quelle assunte da altri Enti;
- i)** promuovere studi e iniziative per la diffusione e l'incremento del turismo, degli sport nautici, della cultura del mare, con particolare riguardo al campo delle infrastrutture, quali porti, approdi e punti di ormeggio turistici, rimessaggi e assistenza; anche con interventi

diretti dell'Associazione nell'esecuzione delle opere;

j) promuovere studi e iniziative per la diffusione dei temi della ricerca, della sicurezza e della sostenibilità ambientale con riferimento ai prodotti, ai processi e alla riqualificazione ambientale;

k) erogare servizi a valore aggiunto finalizzati alla creazione di sinergie tra i Soci e alla crescita della loro competitività;

l) promuovere il completo inquadramento delle proprie Imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale;

m) realizzare l'adattività del proprio sistema organizzativo alle evoluzioni del contesto esterno attraverso la partecipazione ai processi di aggregazione stabiliti dall'articolo 4 dello statuto confederale;

n) sviluppare attività imprenditoriali di qualunque tipo purché asservite al settore della nautica da diporto;

o) incrementare la diffusione e lo sviluppo della nautica e della cultura del mare mediante l'organizzazione, la partecipazione e l'eventuale gestione di mostre, fiere, esposizioni, campagne pubblicitarie, promozionali e altre simili iniziative in Italia e all'estero;

p) promuovere iniziative anche di carattere imprenditoriale atte a sviluppare la formazione di professionalità qualificate per il settore della nautica da diporto;

q) promuovere e contribuire alla crescita e allo sviluppo della cultura aziendale delle Imprese associate;

r) declinare nel proprio settore di riferimento la vision e la mission di Confindustria contenute nello statuto confederale;

s) svolgere tutte le attività che dovessero rendersi opportune per la tutela e la difesa degli interessi del settore e per la promozione della nautica italiana.

L'Associazione partecipa al finanziamento delle attività di Confindustria secondo la propria capacità contributiva.

TITOLO II

Soci
Settori Merceologici

AMBITO ASSOCIATIVO

Possano far parte dell'Associazione:

A. SOCI EFFETTIVI

Sono le Imprese, con sede legale nel territorio nazionale ovvero costituite all'estero, ma con una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio nazionale, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza e che operano nel settore della nautica e affini nei comparti di:

- a) produzione;
- b) commercio;
- c) servizi.

Le Imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.

L'Associazione non promuove né accetta l'adesione quali Soci effettivi di Imprese attribuite nel sistema generale di Confindustria all'inquadramento di altro associato effettivo del sistema confederale.

B. SOCI AGGREGATI

Sono:

I. le Imprese (sia di produzione, sia di commercio, sia di servizi) che operano nel settore dell'editoria con specializzazione nella nautica o comunque quelle che operano in settori differenti dalla nautica, ma che presentano elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con il settore della nautica, che abbiano i particolari requisiti individuati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale;

II. le Organizzazioni, le Associazioni di imprese e non di imprese e i Consorzi di imprese che svolgono attività significative per la nautica e per settori affini e che presentano elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

L'Associazione potrà ammettere quali Soci aggregati soggetti già associati effettivi del sistema confederale di Confindustria non

competenti per merceologia, purchè sia preventivamente realizzata l'adesione del Socio titolare del diritto di inquadramento.

Tutti i Soci effettivi ed aggregati vengono iscritti, sulla scorta di apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale, nel Registro Soci dell'Associazione e nel Registro delle imprese tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'Impresa al sistema. L'Associazione aggiorna periodicamente il Registro delle imprese confederale e condivide gli altri dati di interesse organizzativo.

I Soci aggregati vengono iscritti in una Sezione separata del Registro.

C. È altresì ammessa la partecipazione all'Associazione, quali Soci Sostenitori, di associazioni senza fini di lucro, apolitiche ed apartitiche e costituite con le finalità della diffusione e dello sviluppo della nautica e della cultura del mare e delle attività sportive e ricreative della nautica che presentino particolari requisiti individuati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

ART. 4

DOMANDE E PROCEDURA DI AMMISSIONE. DURATA DELL'ISCRIZIONE E DISDETTA

Apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Generale, stabilisce modalità, parametri, ambito di appartenenza e norme applicative per l'ammissione dei Soci effettivi e dei Soci aggregati e per il loro inquadramento nei Settori Merceologici di cui al successivo articolo 10. Il Regolamento definisce modi e forme della verifica preventiva di livello tecnico-organizzativo della riconducibilità al perimetro del sistema associativo, nonché del possesso dei requisiti qualitativi richiesti per l'appartenenza al sistema confederale dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi dell'Associazione e di Confindustria. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata in forma scritta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o dell'Organizzazione e deve contenere la dichiarazione di impegnarsi ad osservare le norme del presente Statuto, del Codice etico e del-

la Carta dei valori associativi dell'Associazione e di Confindustria, a provvedere al pagamento di tutti i contributi deliberati a norma dello Statuto stesso e ad osservare scrupolosamente la disciplina dell'Associazione nonché tutte le disposizioni deliberate dagli Organi Associativi. Nella domanda di ammissione devono inoltre essere forniti tutti i documenti e le informazioni stabiliti dal Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza a scrutinio palese. In casi particolari, ad esclusiva discrezione del Presidente, il Presidente stesso può richiedere il parere del Consiglio Generale prima che il Consiglio di Presidenza proceda a deliberare sulla domanda. Il Consiglio di Presidenza stabilisce altresì in quale o quali dei Settori Merceologici previsti dal successivo articolo 10 inquadrare il richiedente.

Il Consiglio di Presidenza dà tempestiva comunicazione scritta sia al richiedente l'ammissione, sia a tutti i Soci effettivi del provvedimento, positivo o negativo, assunto sulla domanda di ammissione. I Soci effettivi possono impugnare con ricorso ai Proviviri con le modalità e per gli effetti di cui al successivo articolo 31, la delibera di accoglimento della domanda di ammissione del nuovo Socio, con indicazione specifica e dettagliata dei motivi procedurali e/o delle ragioni di controinteresse, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione.

Il richiedente l'ammissione può impugnare la decisione di rigetto della domanda di ammissione dinanzi al Consiglio Generale entro dieci giorni dalla comunicazione, nonché impugnare con le modalità e per gli effetti di cui al successivo articolo 31 l'eventuale nuovo rigetto entro dieci giorni dalla comunicazione dinanzi ai Proviviri.

Le impugnazioni dinanzi ai Proviviri non hanno mai effetto sospensivo delle delibere impugnate.

L'ammissione impegna l'Impresa, l'Organizzazione, l'Associazione e i Consorzi associati a tutti gli effetti statutari. Essa vale per un anno e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stata presentata dal Socio formale dichiarazione scritta di disdetta

secondo quanto infra stabilito.

Il primo anno decorre dalla data dell'accoglimento della domanda fino alla conclusione dell'anno solare in corso.

Allo scadere di ciascun anno di adesione il Socio può dare disdetta dal rapporto associativo; la disdetta da parte del Socio deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ogni anno solare e decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo associativo.

L'Associazione ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria innanzi al Foro di Genova nei confronti dei Soci che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi.

Apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale disciplina la procedura di ammissione dei Soci Sostenitori e le condizioni della loro associazione.

ART. 5

RAPPRESENTANZA DEI SOCI

Ai fini della partecipazione agli Organi Associativi (diversi dall'Assemblea Generale e dalle assemblee dei Settori Merceologici), le Imprese associate possono essere rappresentate unicamente dal Legale Rappresentante, dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dai dipendenti con ruolo direttivo a ciò formalmente delegati dai competenti organi amministrativi dei Soci nonchè, ove le Imprese associate siano costituite nella forma di società di persone, dai soci con potere di rappresentanza.

Nessun socio può partecipare, attraverso propri rappresentanti ai sensi di quanto previsto dal precedente comma del presente articolo 5, a più di un Organo Associativo (Presidente, Consiglio Generale, Vice Presidenti o Consiglio di Presidenza); è fatta eccezione per l'Assemblea Generale, per le assemblee dei Settori Merceologici, per la carica di componente del Consiglio di Presidenza di Settore Merceologico che non sia Presidente del Settore Merceologico e per le cariche di Proboviro e di Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Presidenza può disporre, in ragione della gravità delle violazioni, la radiazione dei rappresentanti dei Soci in caso di accertate esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con il Socio; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione delle conflittualità.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I Soci effettivi ed i Soci aggregati hanno diritto di partecipare all'attività associativa – ivi comprese l'Assemblea Generale e le assemblee dei Settori Merceologici di cui al successivo articolo 10 nei quali gli stessi sono inquadrati – e di avvalersi delle prestazioni dell'Associazione, ivi comprese quelle di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza, nonché di tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I Soci effettivi ed i Soci aggregati possono altresì utilizzare il logo dell'Associazione nei limiti previsti dalle istruzioni specifiche in materia approvate dal Consiglio di Presidenza e di quelli stabiliti da Confindustria stessa.

I soli Soci effettivi hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ed in particolare il diritto di accedere, tramite i propri rappresentanti ai sensi del precedente articolo 5, alle Cariche Associate. I Soci aggregati possono votare nell'Assemblea Generale e nelle assemblee dei Settori Merceologici di cui al successivo articolo 10 nei quali sono inquadrati, essendo però escluso il diritto di voto in relazione all'elezione dei componenti degli Organi Associativi.

I diritti dei Soci spettano solo ai Soci in regola con il versamento dei contributi associativi.

I Soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea Generale senza diritto di intervento, di voto e di elettorato passivo e godono

esclusivamente dei diritti individuati dall'apposito Regolamento del Consiglio Generale, essendo in ogni caso escluso il diritto alle prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico.

ART. 7

DOVERI DEI SOCI

La qualità di Socio comporta i seguenti doveri:

- a)** osservare le norme statutarie, i Regolamenti dell'Associazione, il Codice etico, la Carta dei valori associativi dell'Associazione e di Confindustria, nonché le delibere degli Organi dell'Associazione;
- b)** attenersi ai generali criteri di correttezza e probità professionale e commerciale nello svolgimento della propria attività;
- c)** corrispondere i contributi associativi nelle quantità e modalità previste dalla delibera contributiva annuale e gli altri eventuali contributi deliberati;
- d)** partecipare attivamente alla vita associativa, sostenendo le iniziative intraprese dall'Associazione con spirito di mutua collaborazione;
- e)** fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto, dai provvedimenti dei competenti Organi Associativi e dai Regolamenti dell'Associazione – se del caso con richiesta di riservatezza – che siano necessari all'aggiornamento del Registro Soci;
- f)** fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto, dai provvedimenti dei competenti Organi Associativi e dai Regolamenti dell'Associazione che siano necessari per quanto attiene in particolare alle statistiche e alla determinazione dei contributi associativi e dei voti spettanti nell'Assemblea Generale e nelle assemblee dei Settori Merceologici;
- g)** astenersi da qualunque azione o iniziativa che possa comunque risultare dannosa agli interessi dell'Associazione, sia all'interno, sia all'esterno della stessa;
- h)** demandare esclusivamente agli Organi di conciliazione previsti dallo Statuto ogni controversia nei rapporti tra i Soci e l'Associazione.

- ne e nei rapporti tra Soci per questioni riguardanti l'Associazione;
- i)** non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione, ovvero di ogni altra componente del sistema Confindustria, senza un preventivo coordinamento con le stesse;
 - j)** non utilizzare strumentalmente la struttura associativa per tentare di conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
 - k)** quanto ai Soci effettivi, non aderire ad associazioni che siano concorrenti, o facciano parte di organizzazioni ritenute concorrenti, secondo la valutazione del Consiglio di Presidenza, con l'Associazione o con Confindustria;
 - l)** non assumere cariche – e non farle assumere dai propri rappresentanti ai sensi del precedente articolo 5 – nelle predette organizzazioni concorrenti con l'Associazione o con Confindustria; in caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina alcuna incompatibilità.

ART. 8

CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO: RECESSO ED ESCLUSIONE

Oltre che per effetto della disdetta allo scadere di anno di iscrizione secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 4, la qualità di Socio si perde:

- a)** per recesso;
- b)** per esclusione.

Il recesso e l'esclusione non esonerano il Socio, secondo quanto infra stabilito, dagli impegni contributivi assunti.

Il Socio può recedere:

- a)** in seguito al voto contrario a modifiche statutarie;
- b)** per il sopraggiungere di qualsiasi motivo tale da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, in entrambi i casi con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, ma

con mantenimento dell'obbligazione contributiva fino alla normale scadenza dell'anno di iscrizione in corso.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Presidenza.

L'Associazione può escludere il Socio con delibera motivata del Consiglio di Presidenza, che decide su proposta del Presidente e/o del Vice Presidente che abbia delega all'organizzazione, e comunicata per iscritto al Socio escluso:

(i) in caso di grave inadempimento ai doveri di Socio, come stabiliti ai sensi del precedente articolo 7;

(ii) senza pregiudizio ed in aggiunta a quanto previsto dal penultimo comma del precedente articolo 6, in caso di inadempimento agli obblighi contributivi protrattosi da almeno 3 anni, nonché, in ogni caso, in ipotesi di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;

(iii) in caso di fallimento del Socio, o di suo assoggettamento ad analoga procedura prevista da leggi speciali, dichiarato con sentenza passata in giudicato;

(iv) in caso di cessazione dell'attività aziendale da parte del Socio;

(v) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione o per incompatibilità sopravvenuta a seguito di cambio di attività.

Le deliberazioni di esclusione devono essere assunte dal Consiglio di Presidenza con la maggioranza qualificata di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica.

In tutti i casi l'esclusione determina l'immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corrispondenza del contributo dovuto fino alla normale scadenza dell'anno di iscrizione in corso.

Nei confronti dell'esclusione è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri con le modalità e per gli effetti di cui al successivo articolo 31 nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo dell'esclusione.

SANZIONI

I Soci che si rendessero inadempienti ai doveri di Socio come stabiliti ai sensi del precedente articolo 7 sono passibili delle seguenti sanzioni, che possono essere applicate anche cumulativamente fra loro:

a) censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta comunicata direttamente all'interessato;

b) sospensione del rapporto associativo, con sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione e del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, per un periodo non superiore a 12 mesi; la sospensione può essere applicata, fra le altre ipotesi, anche in caso di:

(i) morosità contributiva protrattasi da almeno 2 anni;

(ii) dichiarazione di fallimento o di assoggettamento ad analoga procedura prevista da leggi speciali statuita da sentenza esecutiva, ma non passata in giudicato;

(iii) assoggettamento a procedure concorsuali diverse dal fallimento o da procedure allo stesso analoghe, in ipotesi di eccessivo protrarsi dei tempi della procedura o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura;

c) esclusione ai sensi del precedente articolo 8.

Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dal Consiglio di Presidenza in relazione alla gravità dell'inadempimento; l'esclusione è riservata alle violazioni più gravi, quando nessun'altra sanzione sia ormai più utilmente praticabile.

Nei confronti delle sanzioni è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri con le modalità e per gli effetti di cui al successivo articolo 31 nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

SETTORI MERCEOLOGICI

Per la tutela degli interessi dei Soci, per valorizzare le rispettive peculiarità nell'ambito dell'interesse collettivo e per il perseguimento

degli scopi statutari, l'Associazione si articola al proprio interno in Settori Merceologici, nel cui ambito vengono inquadrati i Soci effettivi ed i Soci aggregati e che hanno il compito di esprimere nella più diretta ed efficace forma la volontà delle Imprese che li formano e di rappresentarne le esigenze negli Organi dell'Associazione.

I Soci effettivi ed i Soci aggregati vengono inquadrati nei seguenti Settori Merceologici, in ragione dell'attività dagli stessi effettivamente esercitata:

1. navi da diporto – oltre i 24 mt. (produzione, commercio e servizi);
2. natanti e imbarcazioni a motore fino a 24 mt. (produzione, commercio e servizi);
3. unità a vela (produzione, commercio e servizi);
4. unità pneumatiche (produzione, commercio e servizi);
5. motori (produzione, commercio e servizi);
6. accessori (produzione, commercio e servizi);
7. turismo nautico, porti e servizi dedicati.

ART. 11

INQUADRAMENTO DEI SOCI EFFETTIVI E DEI SOCI AGGREGATI NEI SETTORI MERCEOLOGICI

I Soci effettivi ed i Soci aggregati hanno diritto ad essere inquadrati nei Settori Merceologici nei quali esercitano una effettiva rilevante attività. Ciascun Socio effettivo e ciascun Socio aggregato può essere inquadrato in massimo due Settori Merceologici. I criteri per l'inquadramento dei Soci effettivi e dei Soci aggregati nei diversi Settori Merceologici sono stabiliti dal Regolamento approvato dal Consiglio Generale di cui al precedente articolo 4. Qualora un Socio sia inquadrato in due Settori Merceologici, il suo rappresentante ai sensi del precedente articolo 5 può essere nominato componente del Consiglio di Presidenza e/o Presidente di un solo Settore Merceologico. Spetta al Consiglio di Presidenza decidere sull'inquadramento dei nuovi Soci effettivi e dei Soci aggregati nei vari Settori Merceologici e sulla variazione di inquadramento dei Soci in ragione del muta-

mento della loro attività.

Ciascun Socio effettivo e ciascun Socio aggregato può domandare al Consiglio di Presidenza la variazione del proprio inquadramento in ragione del mutamento della propria attività.

I Soci effettivi ed i Soci aggregati possono impugnare con ricorso ai Proviviri con le modalità e per gli effetti di cui al successivo articolo 31 le delibere di variazione e di mancata variazione del proprio inquadramento entro 15 giorni dalla loro comunicazione.

ART. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI MERCEOLOGICI: ASSEMBLEA, CONSIGLIO DI PRESIDENZA E PRESIDENTE

Ciascun Settore Merceologico è dotato di un'Assemblea dei Soci effettivi e dei Soci aggregati inquadrati nello stesso.

L'Assemblea di ciascun Settore Merceologico:

- a)** qualora il Settore Merceologico sia composto da 5 o da meno di 5 Soci, elegge il Presidente del Settore Merceologico, scelto necessariamente fra i rappresentanti ai sensi dell'articolo 5 dei Soci effettivi inquadrati nel Settore Merceologico di riferimento;
- b)** qualora il Settore Merceologico sia composto da più di 5 Soci, elegge il Consiglio di Presidenza del Settore Merceologico composto da 3 a 7 membri, scelti necessariamente fra i rappresentanti ai sensi dell'articolo 5 dei Soci effettivi inquadrati nel Settore Merceologico di riferimento, nonché il Presidente del Settore Merceologico, scelto necessariamente tra i componenti del Consiglio di Presidenza del Settore Merceologico;
- c)** a seconda di quanto previsto dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale, può eventualmente nominare (e, solo in presenza di giusta causa, revocare) uno o due componenti del Consiglio Generale dell'Associazione, scegliendoli necessariamente fra i rappresentanti ai sensi dell'articolo 5 dei Soci effettivi inquadrati nel Settore Merceologico di riferimento;

d) discute dei temi comuni al Settore Merceologico di riferimento. Le assemblee dei Settori Merceologici che ai sensi della lettera c) del precedente comma e del relativo Regolamento approvato dal Consiglio Generale hanno diritto di eleggere, oltre al Presidente del Settore Merceologico, anche un componente del Consiglio Generale dell'Associazione, devono eleggere almeno un rappresentante ai sensi del precedente articolo 5 di un Socio effettivo appartenente al comparto produzione; le assemblee dei Settori Merceologici che hanno diritto di eleggere, oltre al Presidente del Settore Merceologico, anche due componenti del Consiglio Generale dell'Associazione, devono eleggere almeno due rappresentanti ai sensi del precedente articolo 5 di Soci effettivi appartenenti al comparto produzione.

Il Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale stabilisce le modalità di presentazione delle liste di candidati a Presidente del Settore Merceologico, a componente del Consiglio di Presidenza del Settore Merceologico e a componente del Consiglio Generale dell'Associazione e le relative modalità di voto nelle assemblee dei Settori Merceologici.

I componenti del Consiglio di Presidenza dei Settori Merceologici e i Presidenti dei Settori Merceologici nominati dalle assemblee dei Settori Merceologici durano in carica quattro anni dalla data dell'assemblea che li ha eletti fino a quella ordinaria di quattro anni dopo. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un ulteriore mandato consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato di vacatio.

I componenti del Consiglio Generale nominati dalle assemblee dei Settori Merceologici durano in carica quattro anni dalla data dell'assemblea dei Settori Merceologici che li ha eletti fino a quella ordinaria di quattro anni dopo. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un ulteriore mandato consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato di vacatio.

Le assemblee dei Settori Merceologici si tengono una volta all'anno in sede ordinaria in corrispondenza con l'Assemblea Generale che approva il bilancio preventivo e inoltre ogni qualvolta lo ritengano

opportuno il Presidente dell'Associazione, il Presidente del Consiglio di Presidenza del Settore Merceologico di riferimento o tanti Soci inquadrati nel Settore Merceologico che rappresentino almeno il 40% dei voti esercitabili nell'assemblea del Settore Merceologico calcolati ai sensi di quanto di seguito previsto.

Le assemblee dei Settori Merceologici sono convocate a mezzo raccomandata o a mezzo e-mail dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente del Consiglio di Presidenza del Settore Merceologico di riferimento con preavviso di cinque giorni, ridotti a 48 ore in caso d'urgenza. Le assemblee del Settore Merceologico possono deliberare con la presenza di almeno il 20% dei voti esercitabili calcolati ai sensi di quanto di seguito previsto e, in caso di mancanza di quorum, trascorsa un'ora dalla prima convocazione o in una successiva specifica convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti e qualunque sia il numero dei voti da loro rappresentati.

Alle stesse si applicano, in quanto compatibili, le regole in materia di convocazione, funzionamento e verbalizzazione dell'Assemblea Generale. In particolare, il quorum costitutivo per la nomina e la revoca (ammissibile solo in presenza di giusta causa) dei componenti del Consiglio di Presidenza del Settore Merceologico, del suo Presidente e dei componenti del Consiglio Generale dell'Associazione è quello stabilito dall'articolo 17 per la nomina delle Cariche Associative da parte dell'Assemblea Generale e le relative votazioni, così come tutte quelle concernenti persone, devono necessariamente avvenire a scrutinio segreto. Le assemblee dei Settori Merceologici possono essere convocate simultaneamente qualora all'ordine del giorno non vi sia la discussione di temi specifici di ciascun Settore Merceologico.

I Soci esprimono nelle assemblee dei Settori Merceologici nei quali sono inquadrati lo stesso numero di voti che possono esprimere nell'Assemblea Generale, da calcolare secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

Il Consiglio di Presidenza del Settore Merceologico può deliberare proposte da sottoporre agli Organi Associativi competenti; se il Set-

tore Merceologico è privo di un proprio Consiglio di Presidenza, tale funzione è attribuita al Presidente del Settore Merceologico.

Il Consiglio di Presidenza del Settore Merceologico delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione. Ogni componente del Consiglio di Presidenza del Settore Merceologico ha diritto a un voto e in caso di parità prevale il voto del Presidente del Settore Merceologico, ove presente. Non è possibile la partecipazione per delega. Alle riunioni dei Consigli di Presidenza dei Settori Merceologici si applicano, in quanto compatibili, le regole in materia di convocazione, funzionamento e verbalizzazione del Consiglio di Presidenza dell'Associazione. Il Presidente di ciascun Settore Merceologico:

- a)** rappresenta il Settore Merceologico di riferimento internamente all'Associazione;
- b)** si rende interprete presso gli Organi dell'Associazione delle necessità del Settore Merceologico di riferimento e formula agli Organi dell'Associazione le proposte deliberate dal Consiglio di Presidenza del Settore Merceologico, ove costituito;
- c)** è un componente di diritto del Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a)** l'Assemblea Generale;
- b)** il Consiglio Generale;
- c)** il Presidente;
- d)** i Vice Presidenti;
- e)** il Consiglio di Presidenza;
- f)** i Provirvi;
- g)** i Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci effettivi ed aggregati. I voti saranno così attribuiti:

a. 5 voti per ogni dipendente fino a 20 dipendenti a partire dal terzo dipendente, oltre 10 voti ogni 10 dipendenti o frazioni di 10 superiori a 5 con un massimo di 200 voti.

Detti voti saranno sommati a:

b. Un voto ogni 100.000 Euro di fatturato fino a 1.000.000 di Euro di volume d'affari nautico, oltre 10 voti ogni 1.000.000 di Euro di volume d'affari nautico o frazioni di 1.000.000 superiore a 500.000, fino a 10.000.000 di Euro, oltre 10 voti ogni 5.000.000 di Euro o frazioni di 5.000.000 superiori a 2.500.000 di Euro, con un massimo di 200 voti.

Comunque, ad ogni Socio effettivo sarà attribuito il minimo di 2 voti ed il massimo di 400 voti complessivi.

I Soci aggregati dispongono, in relazione alle deliberazioni rispetto alle quali hanno il diritto di voto, di 1 voto ciascuno.

Ogni Socio partecipa nell'Assemblea Generale attraverso un proprio rappresentante che non deve necessariamente presentare le caratteristiche di cui al precedente articolo 5 (e che ove non sia il Legale Rappresentante deve essere munito di apposita delega scritta) e

può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio (fermo restando che i Soci effettivi possono farsi rappresentare soltanto da un altro Socio effettivo).

Ciascun Socio può rappresentare nell'Assemblea Generale non più di un ulteriore Socio; è ammesso tuttavia che un Socio possa ricevere una pluralità di deleghe nel caso in cui queste gli siano conferite da imprese riconducibili al medesimo gruppo e, comunque, tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare che abbiano dichiarato preventivamente all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza nell'Assemblea Generale.

ART. 15

RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale ha luogo in via ordinaria due volte l'anno, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata per l'approvazione annuale dei bilanci consuntivo e preventivo e della delibera che stabilisce i contributi a carico dei Soci, nonché per tutti gli altri eventuali adempimenti organizzativi (incluse, se del caso, le eventuali modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento).

L'Assemblea Generale potrà inoltre essere convocata in sede straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ed ogniqualvolta ne facciano richiesta il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza o tanti Soci da raggiungere il quinto dei diritti di voto spettanti a tutti i Soci calcolati ai sensi del precedente articolo 14.

I Soci non in regola con gli obblighi di natura contributiva relativi agli anni precedenti possono partecipare all'Assemblea Generale senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nella discussione. La regolarizzazione contributiva del Socio può avvenire sino al giorno antecedente l'apertura dei lavori dell'Assemblea Generale.

Non possono partecipare all'Assemblea Generale né possono ricevere deleghe le Imprese per le quali siano in corso gli effetti di

provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo. L'Assemblea Generale può essere articolata in una parte privata, riservata ai Soci, ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione degli esterni, espressione del sistema confederale e del mondo istituzionale di riferimento; la parte pubblica può prevedere specifici interventi e relazioni tematiche o anche dibattiti e format di confronto e di analisi di temi emergenti di particolare attualità.

ART. 16

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è convocata dal Presidente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica spedita ai Soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Quando la richiesta di convocazione da parte del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza e dei Soci risulti rispondente ai requisiti sopra rispettivamente previsti, la convocazione dell'Assemblea Generale da parte del Presidente dovrà seguire entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. In caso di urgenza, discrezionalmente accertata dal Presidente, il termine di preavviso potrà essere ridotto a 7 giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

L'eventuale documentazione relativa all'Assemblea Generale può essere oggetto di trasmissione anche differita, ma in ogni caso entro i 3 giorni precedenti la riunione.

Il Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale disciplina l'integrazione dell'ordine del giorno.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è validamente costituita quando siano presenti - di persona o per delega - tanti Soci che rappresentino almeno il 20% dei voti spettanti a tutti i Soci calcolati ai sensi del precedente articolo 14.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ovvero in una eventuale successiva nuova convocazione, l'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e qualunque sia il numero dei voti da loro rappresentati. Per le deliberazioni relative a modifiche statutarie è sempre richiesto un quorum costitutivo pari al 25% dei voti spettanti a tutti i Soci calcolati ai sensi del precedente articolo 14; per le nomine relative alle Cariche Associative e per lo scioglimento dell'Associazione è sempre richiesto un quorum costitutivo pari al 30% dei voti spettanti a tutti i Soci calcolati ai sensi del precedente articolo 14. Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Soci presenti calcolati ai sensi del precedente articolo 14.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea Generale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative alle cariche di Presidente e componenti del Consiglio Generale, dei Pro-biviri e dei Revisori dei Conti e comunque per le votazioni concernenti persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto. L'eventuale tele-videoconferenza e le modalità del suo svolgimento, le modalità di espressione del voto, di accertamento dei risultati delle votazioni, della proclamazione del loro esito e di verbalizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, prese in conformità al

presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Alle deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano le norme dei successivi articoli 36 e 37.

ART. 18

PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea Generale può invitare a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale, anche nella parte privata, consulenti ed esperti anche non rappresentanti dei Soci.

All'Assemblea Generale partecipano, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i Revisori dei Conti e i Proviviri.

All'inizio della riunione il Presidente dell'Assemblea Generale deve procedere alla nomina di un Segretario e, ove necessario, di due scrutatori scelti tra gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea Generale. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale possono essere conferite ad un notaio o al Direttore Generale dell'Associazione o a un soggetto incaricato dal Presidente dell'Assemblea Generale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

ART. 19

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

a) l'elezione e la revoca, secondo le norme del presente Statuto che rispettivamente li riguardano:

- del Presidente;
- dei Vice Presidenti;

- dei Proviviri;
- dei Revisori dei Conti;
- dei Liquidatori;
- b)** l'approvazione del programma quadriennale del Presidente, con la conseguente determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa, e la sua verifica negli anni successivi;
- c)** l'approvazione, su proposta del Consiglio Generale, dei bilanci consuntivo e preventivo annuali e dell'ammontare dei contributi associativi;
- d)** lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche dello Statuto;
- e)** la delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

ART. 20

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto:

- a)** dal Presidente dell'Associazione;
- b)** dai 4 Vice Presidenti;
- c)** dai 7 Presidenti dei Settori Merceologici;
- d)** da 7 componenti eletti dalle Assemblee dei Settori Merceologici;
- e)** da 2 componenti nominati dal Presidente dell'Associazione;
- f)** dagli ultimi 3 Past President, purché ancora operanti in Imprese associate con ruoli di cui al precedente articolo 5 e purché non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo.

I componenti del Consiglio Generale nominati dal Presidente dell'Associazione durano in carica quattro anni dalla data di nomina fino all'Assemblea Generale di approvazione del bilancio consuntivo di quattro anni dopo. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un ulteriore mandato consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato di vacatio.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto, ma con funzioni consultive i Revisori dei Conti, i Proviviri e tutti i Past-President non membri di diritto, purché ancora operanti in Imprese associate con ruoli di cui al precedente articolo 5.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale consulenti ed esperti anche non rappresentanti dei Soci. Al fine di assicurare maggiore rappresentatività nel sistema confindustriale possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, su invito del Presidente dell'Associazione, i Presidenti delle organizzazioni aderenti al sistema in presenza di clausole di reciprocità; è invitato permanente di diritto, senza diritto di voto, ma con funzioni consultive, il Presidente di Confindustria Genova.

Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività territoriale, il Presidente può nominare, su proposta del Consiglio di Presidenza, un elenco di delegati regionali delle Imprese Socie di Regioni non rappresentate in Consiglio Generale o comunque qualora ne ravvisi la necessità, i quali hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, ma con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio Generale e coadiuvano il Consiglio Generale nell'attività di rappresentanza su base territoriale.

Al fine di assicurare rappresentatività alla categoria dei Soci aggregati, il Presidente può nominare, su proposta del Consiglio di Presidenza, un rappresentante ai sensi del precedente articolo 5 dei Soci aggregati stessi, che può partecipare, senza diritto di voto, ma con funzioni consultive, alle riunioni di Consiglio Generale.

ART. 21

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE

La sostituzione dei componenti del Consiglio Generale cessati anticipatamente dalla carica spetta all'Organo dell'Associazione che ha nominato il componente cessato.

In ogni caso, i membri subentrati restano in carica sino alla scadenza degli altri componenti del Consiglio Generale nominati originariamente.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, discrezionalmente accertata dal Presidente, il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Gli avvisi di convocazione dovranno contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale regola l'integrazione dell'ordine del giorno e le modalità di espressione del voto, di accertamento dei risultati delle votazioni, della proclamazione del loro esito e di verbalizzazione.

La presenza alle riunioni del Consiglio Generale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dal Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale. In tale ipotesi, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal più anziano in carica e in caso di parità dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in carica, salvo che per il caso di deliberazioni in materia di adempimenti elettorali e di proposte di modifiche statutarie, per i quali è necessaria la presenza di almeno

la metà dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Per l'approvazione delle proposte di modifica statutarie di scioglimento dell'Associazione il Consiglio Generale delibera a maggioranza dei presenti, che rappresentino almeno il 30% dei componenti totali.

Sono fatti salvi gli specifici quorum previsti da altre disposizioni del presente Statuto.

Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto a un voto e in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione, ove presente. Non è possibile la partecipazione per delega. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Generale constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che viene nominato dal Presidente stesso anche al di fuori dei componenti del Consiglio Generale. I lavori del Consiglio Generale potranno essere disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale stesso.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale ha funzioni di indirizzo politico- strategico.

In particolare, il Consiglio Generale:

- a)** approva le operazioni strategiche deliberate dal Consiglio di Presidenza e delibera sulle materie che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- b)** verifica le fasi di attuazione del programma del Presidente approvato dall'Assemblea Generale;
- c)** approva i Regolamenti statuto proposti dal Consiglio di Presidenza e le loro modifiche;
- d)** formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea Generale, le modifiche del presente Statuto;
- e)** sottopone all'Assemblea Generale i candidati per la nomina del Presidente dell'Associazione e dei Vice Presidenti, secondo quanto previ-

sto dall'articolo 25 e dal Regolamento per l'elezione del Presidente; approva le proposte in merito ai contributi associativi e agli altri eventuali contributi e i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi predisposte dal Consiglio di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea Generale;

- f)** su proposta del Consiglio di Presidenza, nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;
- g)** assicura la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento del sistema associativo stabiliti nello statuto conferenziale attraverso l'implementazione di protocolli di aggregazione;
- h)** esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto.

ART. 25

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE, DURATA DELLA CARICA E CESSAZIONE

L'elezione del Presidente dell'Associazione, che dovrà essere il rappresentante di un Socio effettivo appartenente al comparto produzione, viene decisa dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Generale in aderenza a quanto previsto da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale stesso nel rispetto delle norme e dei principi approvati da Confindustria.

In ogni caso, il Regolamento prevede:

- a)** l'istituzione della Commissione di designazione di 3 membri, sorteggiata da un elenco di almeno cinque nominativi definito dai 3 Probiviri non facenti parte del Collegio speciale di cui all'art. 31 dello Statuto, in coordinamento con i Past President, che ha il compito di individuare candidati da sottoporre al Consiglio Generale;
- b)** termini tassativi per la presentazione delle autocandidature alla Commissione di designazione e l'inammissibilità di candidature differenti da quelle proposte dal Consiglio Generale;
- c)** l'obbligo in capo alla Commissione di designazione di presentare al Consiglio Generale le candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 20% dei Soci;

d) l'individuazione da parte del Consiglio Generale di un unico candidato Presidente da sottoporre al voto dell'Assemblea Generale.

Il candidato Presidente designato dal Consiglio Generale presenta all'Assemblea Generale, prima del voto, il proprio programma di attività per il quadriennio.

Per la nomina del Presidente dell'Associazione l'Assemblea Generale delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei Soci presenti.

Il Presidente dell'Associazione dura in carica quattro anni dalla data dell'Assemblea Generale che lo ha eletto fino a quella ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo di quattro anni dopo. Non è ammessa la rielezione nel medesimo incarico. Laddove la permanenza in carica sia stata inferiore alla durata del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.

Venendo a cessare il Presidente per dimissioni o per altro impedimento, l'Assemblea Generale per la nuova elezione deve essere tenuta entro novanta giorni.

Il Presidente subentrante a quello dimissionario cessato porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past-President.

Il Presidente decade dalla carica automaticamente – in forza di provvedimento dei Probiviri confederali e salvo specifico provvedimento degli stessi Probiviri confederali per lo slittamento del termine generale per l'insediamento della Commissione non superiore in ogni caso a tre mesi - in caso di mancato insediamento della Commissione di designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato.

Il Presidente è revocabile da parte dell'Assemblea Generale unicamente per giusta causa e con delibera assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei Soci presenti.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione:

- a)** ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procure generali e speciali e con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati con procura alle liti; può nominare arbitri e consulenti tecnici;
- b)** vigila sull'andamento delle attività associative ed esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c)** coordina gli Organi Associativi e di quelli delle articolazioni organizzative interne, anche con poteri sostitutivi in caso di impedimento o di immotivata inerzia;
- d)** sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti degli altri Organi Associativi, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa;
- e)** propone al Consiglio di Presidenza le eventuali deleghe nell'ambito dell'attività di rappresentanza dell'Associazione nelle iniziative territoriali;
- f)** propone al Consiglio di Presidenza la nomina e la revoca del Direttore Generale e la sua remunerazione;
- g)** provvede - insieme al Consiglio di Presidenza - all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Generale, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, all'amministrazione ordinaria di questa, alla vigilanza sull'andamento della gestione operativa dell'Associazione;
- h)** in caso di urgenza, può esercitare singolarmente i poteri del Consiglio di Presidenza, salvo ratifica del Consiglio di Presidenza nella prima riunione successiva;
- i)** promuove nuovi servizi e verifica il grado di soddisfazione dei Soci;
- j)** nomina e revoca, anche in assenza di giusta causa, 2 componenti del Consiglio Generale;
- k)** cura le relazioni istituzionali dell'Associazione ed i rapporti con

gli organismi politici nazionali e le organizzazioni internazionali;

l) cura l'attività di rappresentanza a livello centrale dell'Associazione;

m) adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

In caso di assenza prolungata o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, ove nominato, ovvero dal Vice Presidente più anziano in carica e in caso di parità dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

ART. 27

VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da quattro Vice Presidenti nominati dall'Assemblea Generale contestualmente al Presidente su proposta approvata dal Consiglio Generale. A tal fine, il candidato Presidente designato dal Consiglio Generale propone quattro Vice Presidenti al Consiglio Generale, previa comunicazione riservata alla Commissione di designazione per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e per verificare il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, e il Consiglio Generale li approva "a pacchetto" e con voto segreto ai fini della loro presentazione all'Assemblea Generale di nomina del Presidente e dei Vice Presidenti. Il candidato Presidente deve proporre i 4 Vice Presidenti in modo tale da consentire che la maggioranza dei componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sia costituita da rappresentanti ai sensi dell'articolo 5 dei Soci effettivi appartenenti al comparto produzione.

Ai Vice Presidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente. I Vice Presidenti possono costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività accordate alle deleghe assegnate.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni dalla data dell'Assemblea Generale che li ha eletti fino a quella ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo di quattro anni dopo e sono rieleggibili

per un ulteriore mandato consecutivo di quattro anni. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato di vacatio.

Il Presidente può nominare, fra i quattro Vice Presidenti, un Vice Presidente vicario permanente che assuma la reggenza in caso di dimissioni o altro impedimento del Presidente.

I Vice Presidenti sono revocabili da parte dell'Assemblea Generale unicamente per giusta causa e con delibera assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei Soci presenti.

ART. 28

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai quattro Vice Presidenti, dai Presidenti dei Settori Merceologici e dall'ultimo Past-President. Il penultimo Past President partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto. Entrambi i Past President devono essere ancora operanti in Imprese associate con ruoli di cui al precedente articolo 5 e non devono ricoprire incarichi politici di contenuto elettivo.

La sostituzione dei componenti del Consiglio di Presidenza cessati anticipatamente dalla carica spetta all'Organo dell'Associazione che ha nominato il componente cessato.

In ogni caso, i membri subentrati restano in carica sino alla scadenza degli altri componenti del Consiglio di Presidenza nominati originariamente.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono partecipare i Revisori dei Conti, senza diritto di voto ma con funzioni consultive.

Ciascun partecipante al Consiglio di Presidenza ha un voto, e non è possibile la partecipazione per delega.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, discrezionalmente accertata dal Presidente, il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Gli avvisi di convocazione dovranno contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal più anziano in carica e in caso di parità dal più anziano di età dei Vice Presidenti. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza consulenti ed esperti anche non rappresentanti dei Soci.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Presidenza può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dal Regolamento dei lavori degli organi Associativi approvato dal Consiglio Generale. In tale ipotesi, la riunione del Consiglio di Presidenza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove pure deve trovarsi il segretario della riunione. Il Consiglio di Presidenza assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti presenti alla riunione. Sono fatti salvi gli specifici quorum previsti da altre disposizioni del presente Statuto.

Ogni componente del Consiglio di Presidenza ha diritto a un voto e in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione, ove presente. Non è possibile la partecipazione per delega. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dal Presidente stesso anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Presidenza.

Il Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale regola l'integrazione dell'ordine del giorno e le modalità di espressione del voto, di accertamento dei risultati delle votazioni, della proclamazione del loro esito e di verbalizzazione.

Il Consiglio di Presidenza ha attribuzioni di conduzione politico-operativa ed in particolare:

a) nell'ambito del programma del Presidente approvato dall'Assemblea Generale e delle eventuali direttive deliberate dall'Assem-

blea Generale stessa, definisce ed attua le linee strategiche dell'Associazione, determina le direttive di massima dell'azione associativa e dirige l'attività dell'Associazione;

b) formula le direttive per l'ordinato svolgimento dei rapporti associativi, nonché per le prestazioni dell'Associazione, anche istituendo, in Italia o all'estero, delegazioni o uffici distaccati dei quali stabilisce l'organizzazione e i compiti;

c) predispose i progetti dei Regolamenti associativi e delle relative modifiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;

d) al fine di assicurare adeguate procedure nel funzionamento delle manifestazioni di cui all'articolo 2 lett. o), nomina la Commissione Salone e il Comitato di Struttura e delibera e modifica i relativi Regolamenti di funzionamento;

e) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'assegnazione dei Soci ad uno o più dei Settori Merceologici;

f) adotta i provvedimenti giuridici ed economici concernenti il personale dell'Associazione, provvedendo alla sua assunzione o licenziamento, e ne stabilisce l'organico;

g) provvede alla normale amministrazione dell'Associazione e dei suoi servizi, dispone per gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per l'assolvimento delle finalità associative;

h) nomina e revoca il Direttore Generale e stabilisce la sua remunerazione;

i) su proposta del Direttore Generale, nomina e revoca l'eventuale Vice Direttore Generale e stabilisce la sua remunerazione;

j) delibera sulla nomina di rappresentanti, esperti e consulenti esterni e sulla relativa remunerazione;

k) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio Generale, salvo ratifica del Consiglio Generale stesso nella sua prima successiva riunione;

l) esperisce un tentativo di bonario componimento sulle controversie tra Soci e Associazione, e tra Soci esclusivamente per questioni riguardanti l'Associazione, sottoposte dal Presidente prima del loro deferimento ai Proviviri;

m) sovrintende alla gestione del fondo comune, predispone le proposte in merito ai contributi associativi e agli altri eventuali contributi e il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Generale;

n) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio di Presidenza, per meglio adempiere alle proprie funzioni, può rilasciare deleghe specifiche anche ai componenti del Consiglio Generale e può nominare Commissioni di lavoro alle quali affidare la definizione di proposte e/o di indirizzi su temi specifici; le Commissioni di lavoro operano secondo modalità stabilite da apposito Regolamento.

ART. 29

ADVISORY BOARD

Il Presidente può costituire un Advisory Board, quale organo consultivo di elaborazione strategica, composto dallo stesso Presidente, dai due ultimi Past-President, purché ancora operanti in aziende associate con ruoli di cui al precedente articolo 5, e fino ad ulteriori tre membri, anche non rappresentanti dei Soci, designati dal Presidente per le loro competenze nell'ambito dei settori di attività dell'Associazione.

ART. 30

DIRETTORE GENERALE

La struttura operativa dell'Associazione è organizzata secondo aree funzionali rette da Responsabili che fanno capo al Direttore Generale coadiuvandolo nell'ambito di tutte le attività ordinarie deliberate dagli Organi Direttivi dell'Associazione.

Il Direttore Generale, nell'ambito delle sue attività, risponde al Pre-

sidente e deve operare secondo quanto disposto dal Presidente, dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Generale.

Il Direttore Generale:

- a)** supporta il Presidente, il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Generale nell'attività di rappresentanza dell'Associazione nelle sedi istituzionali e politiche e in tutte le sedi opportune di rappresentanza e di promozione sia in Italia, sia all'estero;
- b)** coordina, secondo le direttive ricevute dal Presidente, il servizio di relazioni istituzionali dell'Associazione e di rapporti con gli organismi politici nazionali e le organizzazioni internazionali ed in particolare cura i rapporti con il sistema confindustriale e con gli altri organismi associativi a livello nazionale finalizzati alla crescita della rappresentatività dell'Associazione e allo sviluppo di nuovi servizi e conoscenze per i Soci;
- c)** propone al Presidente e agli Organi Direttivi dell'Associazione iniziative utili al perseguimento degli scopi dell'Associazione finalizzati allo sviluppo del settore e alla rappresentanza di interessi;
- d)** coordina, secondo le direttive ricevute dal Presidente, l'attività di rappresentanza istituzionale a livello centrale dell'Associazione;
- e)** partecipa senza diritto di voto, ma con funzioni consultive alle riunioni dell'Assemblea Generale, delle Assemblee dei Settori Merceologici, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza e di tutti gli altri organi e commissioni previsti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, assistendo il Presidente nelle riunioni e coordinando l'attività di convocazione, di preparazione dei documenti e di redazione dei relativi verbali;
- f)** è responsabile del funzionamento della struttura operativa e dell'organizzazione interna in termini di ruoli, responsabilità, obiettivi, competenze, sviluppo e amministrazione del personale secondo le disposizioni degli Organi Direttivi dell'Associazione e del Presidente;
- g)** è responsabile dell'integrazione tra le diverse aree dell'organizzazione, dei processi di comunicazione interna e del coordinamento dei rapporti con i consulenti esterni;
- h)** è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria

dell'Associazione e della predisposizione delle bozze dei progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;

i) propone al Consiglio di Presidenza l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro del personale e dei collaboratori esterni, e il relativo trattamento economico e normativo;

j) è responsabile del coordinamento del processo di pianificazione e dei programmi di attività approvati dagli Organi Direttivi dell'Associazione e della loro realizzazione in conformità ai principi statutari e regolamentari;

k) coordina i servizi di assistenza e di informazione ai Soci.

Il Direttore Generale può essere affiancato da un Vice Direttore Generale, nominato, su sua proposta, dal Consiglio di Presidenza, che lo sostituisce in caso di impedimento.

ART. 31

ORGANI DI CONTROLLO

Sono organi di controllo i Proviviri e i Revisori dei Conti.

I Proviviri sono 6 e i Revisori dei Conti sono 3 effettivi, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti, e due supplenti, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei Revisori dei Conti effettivi. Sia i Proviviri che i Revisori dei Conti sono eletti con votazione a scrutinio segreto dalla Assemblea Generale di approvazione del bilancio consuntivo di ogni quadriennio in cui non si debba procedere all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, durano in carica quattro anni dalla data dell'Assemblea Generale che li elegge sino all'Assemblea Generale di approvazione del bilancio consuntivo di quattro anni dopo e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Sia i Proviviri, sia i Revisori dei Conti sono revocabili da parte dell'Assemblea Generale unicamente per giusta causa e con delibera assun-

ta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci presenti. Sia i Probiviri, sia i Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale, delle Assemblee dei Settori Mercologici e del Consiglio Generale. I Revisori dei Conti possono essere invitati a partecipare anche alle riunioni di Consiglio di Presidenza. La carica di Proboviro e quella di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo. Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale. La presenza alle riunioni dei Revisori dei Conti può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi, la riunione dei Revisori dei Conti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove pure deve trovarsi il segretario della riunione. Sono deferite a 3 Probiviri, costituiti in collegio secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento di attuazione del presente Statuto, le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico e della Carta dei Valori, nonché le controversie di qualunque natura insorte tra i Soci e l'Associazione e nei rapporti tra Soci esclusivamente per questioni riguardanti l'Associazione, che non si siano potute definire bonariamente. I Probiviri si pronunciano infine nei casi di ricorso previsti dallo Statuto o dai Regolamenti associativi. All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e al loro interno, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere le predette funzioni decisorie nonché le funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

I Probiviri, per tutti i casi previsti nei comma precedenti, si pronunciano allorché ne siano investiti dal Consiglio Generale o dal Consiglio di Presidenza. Chiunque altro voglia sottoporre al loro giudizio una qualsiasi questione – ivi comprese quelle previste da altre norme del presente Statuto che fanno riferimento alla facoltà di impugnazione avanti ai Probiviri – deve farlo tramite il Presidente

dell'Associazione, che entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la sottoporrà al Consiglio di Presidenza che, dopo un tentativo di bonario componimento, la sottoporrà al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità dello stesso, dal versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti in apposito Regolamento di attuazione del presente Statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio. L'eventuale appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame. Le impugnazioni dinanzi ai Probiviri non hanno mai effetto sospensivo delle delibere impuginate.

I Probiviri, anche singolarmente, possono, a richiesta dell'Associazione o dei Soci, tramite la Presidenza dell'Associazione, fungere anche da arbitri amichevoli compositori per la soluzione di determinate controversie sottoposte al loro giudizio. In tal caso essi saranno tenuti all'osservanza delle norme di legge relative alla pronuncia degli arbitrati ed avranno diritto a compenso. Il ricorso a questa procedura è obbligatoria per i Soci per quanto previsto dall'articolo 7, lettera h). Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori dei Conti effettuano il controllo contabile e vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea Generale con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

Salvo per le cariche di Revisore dei Conti e di Proboviro, le Cariche Associative sono riservate ai rappresentanti ai sensi dell'articolo 5 dei Soci effettivi che osservino tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto.

Tutte le Cariche Associative sono riservate alle persone che non abbiano compiuto 80 anni di età alla data di inizio del mandato.

Le Cariche Associative (fatta eccezione per quella di componente di Consiglio di Presidenza di Settore Merceologico che non sia Presidente del Settore Merceologico) non sono cumulabili; la carica di Presidente dell'Associazione non è cumulabile con alcuna altra Carica Associativa.

Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite ad eccezione di quelle di Revisore dei Conti.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Al fine di garantire l'effettività del principio di disallineamento delle cariche di Presidente e dei Vice Presidenti, da un lato, e dei componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza nominati dalle assemblee dei Settori Merceologici, dall'altro lato, le elezioni dei componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza nominati dalle assemblee dei Settori Merceologici devono essere tenute l'anno precedente l'Assemblea Generale di nomina del Presidente e del Vice Presidente e l'Assemblea Generale di nomina del Presidente e del Vice Presidente deve essere quella ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo convocata entro il 30 giugno dell'anno in cui si devono nominare il nuovo Presidente e i nuovi Vice Presidenti. I componenti del Consiglio Generale di nomina del Presidente dell'Associazione sono nominati subito dopo l'elezione del nuovo Presidente dell'Associazione.

In aggiunta alle altre ipotesi specificamente previste in altre disposizioni del presente Statuto, costituiscono cause di decadenza dalle Cariche Associative (ad eccezione di quelle di Proboviro e di

Revisore dei Conti):

- a)** la perdita dello status di rappresentante ai sensi dell'articolo 5 di un Socio effettivo;
- b)** nel caso dei componenti del Consiglio di Presidenza dei Settori Merceologici e di componenti del Consiglio Generale nominati dalle Assemblee dei Settori Merceologici, la perdita dello status di rappresentante ai sensi dell'articolo 5 di un Socio effettivo inquadrato nel Settore Merceologico di riferimento;
- c)** la cessazione della carica di Presidente di Settore Merceologico e di Vice Presidente implica la decadenza dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Generale dell'Associazione;
- d)** la cessazione della carica di Presidente di Settore Merceologico e di Vice Presidente implica la decadenza dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Generale dell'Associazione, fatto salvo che il Presidente cessato, sussistendone i presupposti, rimane componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale quale Past-President più recente, verificandosi la decadenza dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Generale del Past-President meno recente;
- e)** il sopravvenire di cause di incompatibilità con la carica di Proboviro e di Revisore dei Conti implica decadenza dalle relative cariche;
- f)** la mancata partecipazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni ritualmente convocate dell'Organo Associativo;
- g)** la mancata partecipazione, verificata a metà mandato, ad almeno metà delle riunioni ritualmente convocate dell'Organo Associativo ed effettivamente svoltesi.

Le cariche elettive dell'Associazione non sono delegabili.

TITOLO IV

Fondo Comune
Bilancio Preventivo
Bilancio Consuntivo

FONDO COMUNE

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito dai contributi annuali dei Soci e dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali e con esso si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze e impegni in genere per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Il fondo comune è indivisibile ed indistribuibile fra i Soci. In caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

Il Consiglio di Presidenza, in sede di esame del bilancio preventivo, propone le direttive per le spese, gli investimenti e, in genere, per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.


BILANCIO PREVENTIVO

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo con i contenuti previsti dal sistema confederale e che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale corredato dalle relazioni del Consiglio Generale e dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo e la relativa relazione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il 31 dicembre di ogni anno.

BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo formato dallo stato patrimoniale e dal conto economico e comunque con i contenuti previsti dal sistema confederale. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme alle relazioni del Consiglio Generale e dei Revisori dei Conti, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il Consiglio Generale deve presentare il bilancio consuntivo ai Re-



visori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per L'Assemblea Generale.

Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositati in copia presso l'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea Generale affinché i Soci possano ivi prenderne visione. Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva devono essere trasmessi a Confindustria successivamente alla loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

TITOLO V

Modificazioni dello Statuto
Scioglimento dell'Associazione

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le deliberazioni relative all'approvazione di modifiche statutarie sono assunte con maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti in Assemblea Generale calcolati ai sensi del precedente articolo 14 e che rappresentino almeno il 25% dei voti esercitabili calcolati ai sensi del precedente articolo 14.

Ai Soci che in sede di Assemblea Generale abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso da comunicare per lettera raccomandata entro trenta giorni dalla riunione assembleare. Per gli assenti i termini decorrono dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla sua revoca sono assunte con maggioranza non inferiore al 65% dei voti presenti in Assemblea Generale calcolati ai sensi del precedente articolo 14 e che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili calcolati ai sensi del precedente articolo 14.

Con la maggioranza di cui all'articolo 37, l'Assemblea Generale nomina e revoca un Collegio di Liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

TITOLO VI

Norme Transitorie
e Regolamenti

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E REGOLAMENTI

Il presente Statuto entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

Contestualmente all'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea Generale si verifica l'automatica cessazione dalla carica:

- (i)** dei quattro Vice Presidenti in carica;
- (ii)** dei componenti della Giunta Esecutiva in carica;
- (iii)** dei componenti del Consiglio Direttivo in carica;
- (iv)** dei Proviviri in carica;
- (v)** dei Revisori dei Conti in carica.

L'approvazione del presente Statuto comporta altresì l'approvazione dell'inquadramento dei Soci nei Settori Merceologici effettuato dalla Commissione Statuto su delega del Consiglio Direttivo dell'Associazione in data 11 maggio 2015 e la ratifica delle convocazioni dell'Assemblea Generale e delle Assemblee dei Settori Merceologici effettuate in data 20 maggio 2015 dal Presidente su conforme delibera del Consiglio Direttivo e aventi all'ordine del giorno la nomina delle nuove Cariche Associative in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

L'attuale Presidente dell'Associazione durerà in carica per quattro anni dalla data dell'approvazione del presente Statuto e dunque la nomina del prossimo Presidente dell'Associazione, salvo cessazione anticipata dalla carica dell'attuale Presidente, avverrà con l'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione chiuso al 31 dicembre 2018 e che si terrà entro il 30 giugno 2019; con la stessa Assemblea saranno rinnovate anche le cariche dei 4 Vice Presidenti e dei 2 componenti del Consiglio Generale di nomina del Presidente.

Il Consiglio Generale (tranne i due componenti di nomina del Presidente), il Consiglio di Presidenza (tranne Presidente e Vice Presidenti), i Proviviri ed i Revisori, nonché gli organi dei Settori Merceologici resteranno in carica, per il primo mandato successivo alla approvazione del presente Statuto, per il periodo 2015-2018 e dun-



que la rielezione di tali organi avverrà con l'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2019 che si terrà entro il 31 dicembre 2018.

Sino all'approvazione dei regolamenti attuativi del presente Statuto le modalità di svolgimento dei lavori degli Organi Associativi, ivi compresa l'Assemblea Generale e le Assemblee dei Settori Merceologici, e di espressione del voto sono stabiliti dal Presidente dell'Associazione. Per dare attuazione alle disposizioni statutarie il Consiglio di Presidenza predisporrà la bozza di Regolamenti in attuazione del presente Statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale e da rendere accessibili a tutti i Soci.

INDICE

TITOLO I	3
Costituzione - Scopi - Sede - Struttura	
Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede	4
Art. 2 - Scopi dell'Associazione	4
TITOLO II	9
Soci - Settori Merceologici	
Art. 3 - Ambito Associativo	10
Art. 4 - Domande e procedura di ammissione. Durata dell'iscrizione e disdetta.	11
Art. 5 - Rappresentanza dei Soci	13
Art. 6 - Diritti dei Soci	14
Art. 7 - Doveri dei Soci	15
Art. 8 - Cessazione della qualità di Socio: recesso ed esclusione	16
Art. 9 - Sanzioni	18
Art. 10 - Settori Merceologici	18
Art. 11 - Inquadramento dei Soci effettivi e dei Soci aggregati nei Settori Merceologici	19
Art. 12 - Organizzazione dei Settori Merceologici: Assemblea, Consiglio di Presidenza e Presidente	20
TITOLO III	25
Organi dell'Associazione	
Art. 13 - Organi dell'Associazione	26
Art. 14 - Assemblea Generale	26
Art. 15 - Riunioni dell'Assemblea Generale	27
Art. 16 - Modalità di convocazione dell'Assemblea Generale. Integrazione dell'ordine del giorno	28
Art. 17 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale	29
Art. 18 - Presidente, Segretario e verbale dell'Assemblea Generale	30
Art. 19 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale	30

Art. 20 - Composizione del Consiglio Generale	31
Art. 21 - Sostituzione dei componenti del Consiglio Generale	32
Art. 22 - Riunioni del Consiglio Generale	33
Art. 23 - Deliberazioni del Consiglio Generale	33
Art. 24 - Attribuzioni del Consiglio Generale	34
Art. 25 - Elezione del Presidente dell'Associazione, durata della carica e cessazione	35
Art. 26 - Attribuzioni del Presidente dell'Associazione	37
Art. 27 - Vice Presidenti	38
Art. 28 - Consiglio di Presidenza	39
Art. 29 - Advisory Board	42
Art. 30 - Direttore Generale	42
Art. 31 - Organi di controllo	44
Art. 32 - Disposizioni generali sulle Cariche Associative	47
TITOLO IV	51
Fondo Comune - Bilancio Preventivo - Bilancio Consuntivo	
Art. 33 - Fondo comune	52
Art. 34 - Bilancio preventivo	52
Art. 35 - Bilancio consuntivo	52
TITOLO V	55
Modificazioni dello Statuto - Scioglimento dell'Associazione	
Art. 36 - Modificazioni statutarie	56
Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione	56
TITOLO VI	59
Norme Transitorie e Regolamenti	
Art. 38 - Disposizioni transitorie e Regolamenti	60



UCINA

CONFINDUSTRIA NAUTICA

UNIONE NAZIONALE CANTIERI INDUSTRIE NAUTICHE ED AFFINI

Italian Marine Industry Association

Piazzale Kennedy, 1 - 16129 Genova - ITALY

phone: +39 0105769811 - fax: +39 0105531104

ucina@ucina.net

www.ucina.net